



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.8.2012
COM(2012) 455 final

2012/0220 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo di adesione all'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra

RELAZIONE

L'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, è stato firmato il 15 dicembre 2003. L'accordo è stato ratificato da tutte le parti.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione di nuovi Stati membri all'UE, l'adesione dei nuovi Stati membri dell'UE al suddetto accordo deve essere convenuta per mezzo di un protocollo a quest'ultimo. Il medesimo articolo prevede una procedura semplificata in base alla quale il protocollo dev'essere concluso dal Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dal paese terzo interessato.

I dieci nuovi Stati membri che hanno aderito all'UE nel 2004 – Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Ungheria, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca –, nonché Repubblica di Bulgaria e Romania che vi hanno aderito nel 2007, aderiranno all'accordo di dialogo politico e di cooperazione tramite un protocollo all'accordo medesimo.

Una decisione del Consiglio del 17 novembre 2009 ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, al fine di concludere il protocollo in questione.

Il testo del protocollo negoziato con i partner dell'America centrale è allegato al presente documento. La disposizione più importante del protocollo riguarda l'adesione dei nuovi Stati membri all'accordo di dialogo politico e di cooperazione e prevede la redazione delle versioni facenti fede dell'accordo nelle nuove lingue ufficiali dell'UE.

Al presente documento sono allegate: 1) una decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo e 2) una decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo.

Si invita il Consiglio ad adottare le proposte di decisioni del Consiglio relative alla firma e alla conclusione del protocollo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo di adesione all'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto il trattato di adesione del 16 aprile 2003, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione allegato al trattato di adesione, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

visto il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto allegato al trattato di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 novembre 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama per la firma di un protocollo di adesione all'accordo di dialogo politico e di cooperazione. I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo.
- (2) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione di nuovi Stati membri all'UE, l'adesione dei nuovi Stati membri dell'UE al suddetto accordo deve essere convenuta per mezzo di un protocollo a quest'ultimo. Il medesimo articolo prevede una procedura semplificata in base alla quale il protocollo dev'essere concluso dal Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dal paese terzo interessato.
- (3) L'articolo X del protocollo negoziato con i partner dell'America centrale prevede l'applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore.
- (4) Il protocollo deve pertanto essere firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri e applicato provvisoriamente, con riserva della sua successiva conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata a nome dell'Unione la firma del protocollo di adesione all'accordo di dialogo politico e di cooperazione con le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, con riserva della conclusione del suddetto accordo.

Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, il protocollo all'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo si applica provvisoriamente a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

PROTOCOLLO

all'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
e
L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI COSTA RICA,
LA REPUBBLICA DI EL SALVADOR,
LA REPUBBLICA DEL GUATEMALA,
LA REPUBBLICA DI HONDURAS,
LA REPUBBLICA DI NICARAGUA,
LA REPUBBLICA DEL PANAMA,

dall'altra,

CONSIDERANDO che l'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, di seguito "l'accordo", è stato firmato a Roma il 15 dicembre 2003;

CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (di seguito il "trattato di adesione") è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del trattato di adesione, l'adesione dei nuovi Stati membri all'accordo è approvata tramite un protocollo all'accordo medesimo;

CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (di seguito "il secondo trattato di adesione") è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005;

CONSIDERANDO che, in forza del secondo trattato di adesione e in particolare dell'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, l'adesione dei nuovi Stati membri all'accordo è approvata tramite un protocollo all'accordo medesimo;

CONSIDERANDO che l'articolo 53 dell'accordo stabilisce: "Ai fini del presente accordo, con il termine "Parti" si intendono, da una parte, la Comunità, i suoi Stati membri o la Comunità e i suoi Stati membri, nei limiti delle rispettive competenze previste dal trattato che istituisce la Comunità europea, e, dall'altra, le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, nei limiti delle rispettive competenze. L'accordo si applica inoltre alle misure adottate da qualsiasi autorità nazionale, regionale o locale entro il territorio delle Parti.";

CONSIDERANDO che l'articolo 59 dell'accordo stabilisce: "Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni previste da tale trattato e, dall'altra, ai territori delle Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama.";

CONSIDERANDO che l'articolo 60 dell'accordo stabilisce: "Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.",

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca diventano Parti dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra.

Articolo 2

Entro sei mesi dalla sigla del presente protocollo, l'Unione europea trasmette agli Stati membri e alle Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama le versioni in lingua bulgara, ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca, slovena e ungherese dell'accordo. Subordinatamente all'entrata in vigore del presente protocollo, le nuove versioni linguistiche fanno fede alle stesse condizioni delle versioni redatte nelle attuali lingue dell'accordo.

Articolo 3

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione.

Articolo 4

Il presente protocollo è redatto in due esemplari in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 5

1. Il presente protocollo è approvato dall'Unione europea, dai suoi Stati membri e dalle Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, secondo le rispettive procedure.
2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui tutte le Parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il presidente